



T. 1998

**STATUTO DEL
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DELL'EDUCAZIONE MATEMATICA (C.R.S.E.M.)
DI CAGLIARI**

Articolo 1.

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione dell'Educazione Matematica (C.R.S.E.M.) è una associazione culturale senza fini di lucro (atto costitutivo del 08/04/1980, Pubblico Registro di Cagliari al n°4566). Ha lo scopo di concorrere a sviluppare l'indagine scientifica e sperimentale sull'insegnamento/apprendimento della matematica, anche con riferimenti ad aspetti interdisciplinari, ai fini di una adeguata formazione degli operatori scolastici.

Il C.R.S.E.M ha sede in Cagliari presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Cagliari.

Articolo 2.

Per il conseguimento dei suoi fini il Centro:

- promuove e svolge ricerche nell'ambito dell'educazione e dell'apprendimento della matematica a tutti i livelli, dalle scuole materne all'Università;
- realizza sperimentazioni didattiche;
- mette a disposizione degli Enti Locali, delle Autorità scolastiche, delle Università, degli Enti gestori della formazione professionale, degli Istituti di cultura e delle Associazioni interessate italiani e stranieri i progetti didattici elaborati e le esperienze e i risultati acquisiti;
- può, in accordo con gli Enti locali di cui al punto c), d'intesa con l'autorità scolastica, dar vita, nell'ambito delle proprie competenze, ad attività di formazione dei docenti.

Articolo 3.

Per realizzare i fini di cui all'art. 2 il Centro:

- stabilisce rapporti con l'Unione Matematica Italiana, con il CNR, con facoltà Universitarie, Istituti scientifici e culturali italiani, stranieri, internazionali e con ogni istituzione che operi nel campo scientifico;
- svolge e finanzia ricerche su temi specifici, anche su richiesta di enti e associazioni, purché tali temi rientrino nella finalità del Centro;
- promuove iniziative per la divulgazione e la conoscenza delle metodologie e dei risultati conseguiti nei vari settori di ricerca e sperimentazione;
- cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario o, comunque, utile nel campo dell'educazione e dell'apprendimento;
- opera in collaborazione con gli Enti locali, d'intesa con la scuola statale, per l'attuazione di sperimentazioni didattiche;
- stabilisce rapporti, su richiesta degli Enti locali, con organismi dagli stessi Enti costituiti, operanti in settori che abbiano attinenza con le finalità del Centro;
- collabora ad iniziative promosse dai Ministeri, dai Provveditorati agli Studi, dagli Organi Collegiali della Scuola e dagli I.R.R.S.A.E.;
- promuove e organizza convegni, seminari, corsi, sperimentazioni;
- provvede ad ogni altra iniziativa considerata utile agli scopi del Centro stesso;
- pubblica una rivista.

Articolo 4.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, fondatori; in ciascuna categoria possono essere in numero qualsiasi. I diritti dei Soci nei confronti del Centro non dipendono dalla categoria di appartenenza e dall'anzianità di associazione, salvo che i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per le modificazioni dello Statuto 4e del Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi del Centro. La quota annuale da pagarsi dai soci sarà stabilita ogni anno dal Comitato di gestione. La quota sociale non è trasmissibile nè rivalutabile. I soci sostenitori versano una quota sociale doppia di quella dei soci ordinari.

Articolo 5.

Possono essere Soci del Centro: Scuole, Istituti, Società ed in generale, Enti; essi saranno rappresentati in seno al Centro dal loro capo o da persona da esso delegata, ma non partecipano alla votazione per le cariche del Centro.

La quota annuale di associazione per un Ente è tripla della analoga quota per i soci ordinari.

Articolo 6.

La persona che desidera diventare Socio deve indirizzare domanda al Direttore, inviandola alla Segreteria del Centro.

Il Comitato di Gestione pronuncia a maggioranza di voti l'ammissione dei nuovi soci.

L'ammissione di Enti è semplicemente determinata dal pagamento della quota.

Articolo 7.

Si può decadere dalla qualità di socio per morosità o per attività contrastanti i fini sociali. la decadenza deve essere determinata e pronunciata dal Comitato di Gestione a maggioranza di voti.

Articolo 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini sociali il Centro è governato dai seguenti Organi:

- a. L'Assemblea dei Soci
- b. Il Comitato di gestione
- c. Il Direttore
- d. Il Segretario
- e. Il Tesoriere
- f. I Revisori dei Conti

Articolo 9.

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa è costituita dalla totalità dei soci che siano in regola con i pagamenti, riuniti sia di presenza che per corrispondenza. L'assemblea viene convocata mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, pubblicato sulla Rivista. I verbali dei lavori dell'assemblea, comprendenti le delibere adottate, saranno parimenti pubblicate sulla Rivista.

Articolo 10.

Il Comitato di Gestione è costituito da 7 soci e viene eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di 5 anni. Dette cariche sono rinnovabili.

Articolo 11.

Il Comitato di Gestione

- a. elegge nel proprio seno il Direttore, un Segretario, un Tesoriere e designa la persona che, di volta in volta, sostituirà il Direttore in caso di assenza o impedimento;
- b. delibera i programmi generali del Centro, i piani annuali di attività ed elabora ipotesi generali di ricerca e sperimentazione;
- c. delibera la costituzione di gruppi di ricerca anche su iniziativa del Direttore, e conferisce incarichi di ricerca, di studio e di consulenza, ritenuti utili per il conseguimento delle finalità del Centro e per il perseguimento degli obiettivi del piano di attività;
- d. affida a propri membri compiti di coordinamento dell'attuazione dei singoli piani di attività;
- e. fissa anno per anno l'entità delle quote di associazione.

Articolo 12.

Il Direttore

- a. convoca e presiede il Comitato di Gestione su sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Comitato di Gestione;
- b. convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- c. rappresenta il centro nei rapporti esterni ed in giudizio;
- d. suggerisce iniziative, avanza proposte per piani e programmi di ricerca e sperimentazione e per il programma generale di attività del Centro da sottoporre al Comitato di Gestione;
- e. svolge attività di coordinamento e di propulsione della ricerca e sperimentazione e dei servizitecnico-scientifici del Centro, nonché di esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione
- f. stipula i contratti del Centro; firma i mandati (unitamente al tesoriere)
- g. con il Tesoriere e il Segretario prepara alla fine di ogni anno solare il rendiconto economico e finanziario, una relazione sull'attività svolta durante l'anno, ed inoltre un programma di attività per l'anno solare successivo ed il relativo bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione prima e successivamente all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

Articolo 13.

Il Segretario

redige e conserva i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Soci e di tutti gli atti Centro, firmandoli insieme al Direttore e collabora con esso in tutte le attività che competono al Direttore stesso.

Articolo 14.

Il Tesoriere

cura gli atti amministrativi e predispone il rendiconto economico e finanziario firmandoli insieme al Direttore; cura altresì la gestione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Articolo 15.

I Revisori dei Conti

sono eletti dall'Assemblea dei Soci in tre persone estranee al Comitato stesso, hanno il compito di accertare anno per anno, a fine anno, la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale del Centro, nonché la regolarità delle scritture ed operazioni contabili. Durano in carica cinque anni.

Articolo 16.

Il Centro dispone dei seguenti redditi:

- a. eventuali contributi del C.N.R., della Regione Sardegna, di altri Enti;
- b. le contribuzioni dei Soci;
- c. le eventuali entrate derivanti dalla vendita della rivista e degli abbonamenti ad essa;
- d. le eventuali entrate derivanti da altre iniziative;
- e. le oblazioni di privati e Enti.

Articolo 17.

I Beni del Centro sono descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, di donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all'incremento del patrimonio devono essere impiegati a norma delle vigenti leggi sugli enti no profit.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari del Centro devono essere depositate a norma di legge o investite in beni utili al raggiungimento dei fini sociali.

In caso di cessazione del Centro, qualunque ne sia la causa, l'assemblea dei soci che delibera tale cessazione dovrà contestualmente devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18.

L'anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l'anno solare. Il Rendiconto economico e finanziario di ogni anno con la relativa relazione dei revisori sarà pubblicato sulla rivista.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 19.

Ogni modificazione del presente statuto deve essere approvata dai Soci con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Il direttore del C.R.S.E.M.
Mauro Pòs

1° UFFICIO DELLE ENTRATE - CAGLIARI

Addi 30 SET. 1998

Regist. al

N.º 05297

Esatte L. 300.000 *fr*

N.º

Serie

Lire *trecentomila*

Invm L.

1



IL CAPOREPARTO REGG. TE
DIRETTORE TRIBUNALE

[Handwritten signature]